



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Provincia di Firenze

STATUTO COMUNALE

**TESTO COORDINATO CON IL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 96 DEL 12.11.2001
MODIFICATO CON DELIBERE C.C. N. 3 DEL 23.06.2004 e N. 17 DEL 4.8.2004**

TITOLO I

NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle allo stesso conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, in base alle attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.
Il Comune svolge la propria funzione anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Il Comune promuove l'attuazione del decentramento sul territorio di funzioni e di attività.
6. Nell'esercizio della propria autonomia il Comune si impegna a conservare, difendere e sviluppare le risorse ambientali e culturali, con particolare riferimento alle produzioni locali tradizionali, tipiche e di qualità, nell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, della qualità della vita e della crescita culturale della comunità.
A tal fine, il Comune può adottare regolamenti o dare vita ad organismi, anche a livello sovracomunale, per l'individuazione, la tutela e la valorizzazione di prodotti e/o processi produttivi tipici della storia e della vita della comunità, considerati nei loro aspetti tecnici, economici, ambientali e culturali.

Art. 2

Principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia dettati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitino la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni delle comunità locali e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche e del volontariato.
4. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni dello statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione,

conoscenza degli atti, semplificazione e interpello e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

5. Il Comune persegue le finalità e gli intenti della Carta Europea delle Autonomie Locali ed ispirandosi ad una cultura di pace e di solidarietà fra i popoli, promuove scambi e gemellaggi con altre comunità.
6. In attuazione di quanto sopra, il Comune aderisce alle organizzazioni comunitarie internazionali che riconoscono formalmente i principi fondamentali della Carta Europea delle libertà locali, approvata dagli Stati Generali dei Comuni e delle Regioni d'Europa a Versailles nell'ottobre del 1953 e la Carta Europea delle autonomie locali, adottata dal Consiglio d'Europa nel giugno del 1985.
7. Nell'ambito dei propri poteri e funzioni il Comune si impegna al riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra i sessi. A tal fine promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
Promuove altresì gli interventi necessari per assicurare rispetto e tutela delle diversità personali e sociali, etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche ed opera per il pieno inserimento nella comunità delle popolazioni immigrate presenti sul proprio territorio.

Art. 3

Territorio, sede, stemma

1. Il territorio del Comune di Greve in Chianti è costituito dalla porzione di suolo nazionale delimitato da norma di legge.
2. A norma degli artt. 117 e 133 della Costituzione, la Regione può modificare la circoscrizione territoriale del Comune, sentite le popolazioni interessate e, comunque, nei modi e nei tempi previsti da nuove leggi costituzionali che modifichino il Titolo V della Costituzione.
3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone sono le seguenti: “scudo sannitico nella cui parte superiore di colore azzurro è contenuto l’Agnus Dei d’argento con aureola d’oro, rivolto a sinistra, portante nella zampa destra alzata l’asta di una bandiera d’argento con croce rossa. Nella parte inferiore campo giallo oro. Lo scudo è sormontato da corona patrizia”.

Art. 4

Rapporti con altri Enti

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia secondo le modalità e le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti.
2. Per lo svolgimento di tale attività nonché per le funzioni proprie il Comune può esercitare forme di consultazione, cooperazione e coordinamento politico - programmatico con altri Enti Locali

ed in particolare in forma sistematica con i Comuni del Chianti e con i Comuni facenti parte del Circondario del Chianti Fiorentino.

3. I rapporti con gli Enti Pubblici sono informati ai principi di equiordinazione e complementarietà fra le diverse forme di autonomia.

CAPO II FUNZIONI E COMPITI

Art. 5 Funzioni del Comune

1. Competono al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei servizi sociali, nell'assetto ed utilizzazione del territorio e nello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in settori particolari e/o in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Enti territoriali.
3. In particolare il Comune, al fine della promozione della crescita economica, civile e culturale dei cittadini, svolge le seguenti funzioni amministrative:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente; promozione della pratica e fruizione delle arti;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
 - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g) servizi nei settori: sociale, sportivo, culturale, scuola, formazione professionale, educazione permanente e degli altri servizi urbani;
 - h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità;
 - i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
 - l) tutte le altre competenze o funzione attribuite dal progressivo assetto federale dello Stato
4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 6 Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al Comune funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che, ove occorra, verranno affidate dal Sindaco e svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art. 7
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.
5. Agli organi del Comune affidata la rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi dello Statuto, nell'ambito della legge.

Art. 8
Statuto

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale del Comune, anche in giudizio.
2. Lo Statuto stabilisce altresì i criteri generali in materia di organizzazione del Comune, le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini all'informazioni e ai procedimenti amministrativi.
3. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Tale disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Il Consiglio adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

TITOLO II
GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione, con le competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a. Statuto del Comune e delle Aziende Speciali, regolamenti, ad esclusione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta;
 - b. Programmi, relazione revisionale e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale di lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere in dette materie;
 - c. Convenzione tra Comuni e quelli tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d. Istituzioni, compiti e norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
 - e. Assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione del Comune a Società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzioni.
 - f. Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;
 - g. Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h. Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i. Spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
 - j. Acquisti e alienazione immobiliare, relative permuta, appalti e concessioni, che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
 - k. Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentati del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro il 10° giorno dalla convocazione.

4. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e dichiara la eventuale ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause disciplinate dalla legge.
Inoltre provvede alla elezione del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente, ai sensi del successivo art.10. Nel caso in cui lo Statuto debba subire delle modifiche e/o integrazioni, si provvederà alla nomina nella seduta successiva all'entrata in vigore dello Statuto modificato, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs 267/2000, e cioè decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
5. Annualmente, prima della sessione di bilancio, il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco e dei singoli Assessori secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare. In una seduta successiva il Consiglio ha facoltà di adeguare o modificare il documento approvato ad inizio legislatura.
6. Il Consiglio dura in carica sino all'elezioni del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 10

Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio e il Vicepresidente vengono eletti nella prima seduta del Consiglio Comunale o, secondo quanto disposto dal precedente art. 9, comma 4, nella seduta successiva all'entrata in vigore dello Statuto modificato, a mezzo di votazione da tenersi a scrutinio segreto.
2. In prima istanza risulterà eletto Presidente del Consiglio il consigliere che avrà conseguito il voto favorevole di 4/5 dei consiglieri, compreso il Sindaco. Non raggiungendosi tale maggioranza, si procederà immediatamente a nuova votazione, a seguito della quale risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, compreso il Sindaco. Se nessun consigliere consegue tale maggioranza, nella medesima seduta si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che, nel secondo scrutinio, hanno ottenuto più voti. In ciascuna delle votazioni prima indicate, qualsiasi caso di parità si risolve a favore del più anziano per cifra elettorale, ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D. Lgs. 267/2000. Successivamente il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Vice-Presidente con la stessa procedura di cui al presente comma, il quale ne assume il ruolo e le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale
4. Convoca e presiede il Consiglio Comunale; ne tutela la dignità e le funzioni, assicura il buon funzionamento dei lavori e modera la discussione degli affari; fa osservare il regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato con l'assistenza del Segretario.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente del Consiglio e il Vicepresidente si ispira al criterio dell'imparzialità, intervenendo a tutela delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri. Assicura inoltre il raccordo con il Sindaco, la Giunta, i gruppi consiliari.

Compete al Presidente del Consiglio l'iniziativa delle attività di informazione, consultazione, studio ed organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. Compete, altresì, al Presidente del Consiglio la nomina di tre scrutatori all'inizio di ogni seduta consiliare, dopo l'appello nominale, con il compito di verificare l'esito delle votazioni.

6. Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio durano in carica per tutto il mandato consiliare, salvo che $\frac{1}{4}$ dei consiglieri assegnati non chieda la cessazione dell'uno o dell'altro dalla carica stessa, con apposita mozione, da discutersi non oltre 30 giorni dalla sua presentazione e che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. Tale mozione può essere presentata quando il Presidente o il Vice-Presidente compiano atti contrari alla legge, allo Statuto, ai Regolamenti, ovvero vengano meno ai doveri di imparzialità e di difesa dei diritti dei consiglieri. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica e, nella stessa seduta, si procede all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vice-Presidente del Consiglio.
7. Il Presidente del Consiglio dura in carica per tutto il mandato consiliare, salvo che $\frac{1}{4}$ dei consiglieri assegnati non chieda la sua cessazione dalla carica stessa, con apposita mozione, da discutersi non oltre 30 giorni dalla sua presentazione e che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. Tale mozione può essere presentata quando il Presidente compia atti contrari alla legge, allo Statuto, ai regolamenti, ovvero venga meno ai suoi doveri di imparzialità e di difesa dei diritti dei consiglieri. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica e nella stessa seduta si procede all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio.

Art. 11 **Procedure di convocazione**

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinarie e straordinarie.
2. Il Consiglio è convocato in via ordinaria dal Presidente del Consiglio per l'esercizio dell'attività dell'Ente e nei casi indicati dalla legge generale della Repubblica.
La sessione ordinaria è unica per la durata dell'anno solare.
3. Il Consiglio è convocato in via straordinaria quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, inserendo all'o.d.g. le questioni richieste.
4. Il Consiglio è inoltre convocato in via straordinaria dal Presidente del Consiglio, quando sia richiesto da almeno duecento cittadini elettori del Comune per la discussione di una mozione, risoluzione, o.d.g. In tal caso tre rappresentanti dei richiedenti indicati nell'atto di richiesta potranno essere ascoltati dal Consiglio Comunale.
5. La riunione del Consiglio, ai sensi dei precedenti commi 3) e 4), deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta formalmente comunicata, mentre quella in via d'urgenza deve avvenire entro 24 ore dalla relativa richiesta.
6. La sessione delle riunioni del Consiglio e l'ordine dei lavori del Consiglio stesso sono fissati dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo.
7. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio con avviso scritto da consegnare al domicilio indicato dal Consigliere nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

8. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento
10. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 12 **Validità delle sedute**

1. La seduta è valida quando sia presente la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Presidente del Consiglio.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendo stato raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo – arrotondato all'unità superiore - dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Presidente del Consiglio.

Art. 13 **Conferenza dei Capigruppo**

1. La Conferenza dei Capigruppo è formata dal Presidente del Consiglio e dai capigruppo dei Gruppi consiliari.
2. Il Regolamento del Consiglio disciplina i poteri e le modalità di funzionamento della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 14 **Esercizio del voto**

1. Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese.
2. Le votazioni avvengono a voto segreto nei casi che riguardano la nomina di persone e nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento.
3. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta nei casi previsti dal Regolamento.
4. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quando la Legge o lo Statuto prevedano maggioranze speciali.
5. I Consiglieri che non prendono parte alla votazione senza dichiarare l'astensione si considerano non partecipanti alla votazione nel caso di votazione a scrutinio segreto.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

7. Se nelle nomine riservate al Consiglio è prevista la rappresentanza delle minoranze il Consiglio Comunale si esprime con voto limitato, in modo da assicurare la presenza delle minoranze.
8. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui il Consiglio esercita le rispettive funzioni e attività.
Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998 n.22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

Art. 15 **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale, della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei C consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario a norma delle leggi vigenti.

Art. 16 **Consigliere comunale**

1. Il Consigliere comunale entra in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Ogni Consigliere deve iscriversi ad un Gruppo consiliare.
3. Il Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni secondo quanto previsto dal Regolamento.
4. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento.
5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

6. Il Consiglio pronuncia la decadenza del Consigliere in tutti i casi previsti dalla Legge ed in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso.
E ciò anche su istanza di ogni cittadino elettore sulla cui ammissibilità si pronuncia preventivamente il Sindaco.
7. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, derivanti dalla carica di Consiglieri, fino alla nomina del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.
8. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nelle elezioni a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza ed esercita le funzioni previste dalla legge.
9. Uno o più Consiglieri possono essere incaricati di riferire su argomenti che esigono indagini o esami speciali con le modalità stabilite dal Regolamento.
10. I seggi di Consigliere resisi vacanti durante il quinquennio per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, sono attribuiti ai candidati che nella medesima lista seguono immediatamente l'ultimo eletto.
11. Nel caso di sospensione di un Consigliere nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma 10.
12. I Consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi retribuiti e assumere consulenze retribuite presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.
13. Il Consigliere che, per motivi professionali, di parentela o affinità, entrambe entro il quarto grado, o di altra natura, abbia interesse alla deliberazione trattata dal Consiglio, deve farne motivata dichiarazione all'inizio del dibattito ed assentarsi dal dibattito e dalla votazione.

Art. 17 **Gruppi consiliari**

1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri comunali eletti nella stessa lista, che provvedono ad eleggere il Capogruppo.
2. I Gruppi possono essere costituiti anche da un solo Consigliere.
3. Il Consigliere che intenda costituire un nuovo Gruppo o aderire ad un Gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale deve comunicarlo per iscritto al Sindaco allegando l'eventuale accettazione del Gruppo cui intende aderire.
4. I Gruppi dispongono di appositi locali opportunamente attrezzati.

Art. 18
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno, con criterio proporzionale, Commissioni permanenti in cui sono rappresentati tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Regolamento del Consiglio determina il numero e le competenze delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
3. Le Commissioni consiliari permanenti svolgono nei confronti del Consiglio, nelle materie di propria competenza, attività referente, redigente e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti.
4. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Responsabili dei Servizi e, se necessario, di altri dipendenti del Comune, degli amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società partecipate dal Comune, degli enti dipendenti o concessionari nonché dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale ancorché consortili.

Art. 19
Commissioni consiliari speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali per tempo e per oggetti determinati, a carattere referente, incaricate di sottoporre ad esame particolare argomenti ritenuti meritevoli di approfondimenti, di ricerca, di studio.
2. Con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, espressa con votazione palese, il Consiglio comunale può istituire una Commissione di controllo e garanzia sull'attività amministrativa comunale, composta da rappresentanti dei vari gruppi e presieduta da un rappresentante di un gruppo di opposizione, eletto all'interno della Commissione su proposta delle minoranze.
3. Le Commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono composte solo da Consiglieri comunali assegnati con criterio proporzionale.
4. Il Regolamento del Consiglio comunale stabilisce le modalità di costituzione e la disciplina delle commissioni.

Art. 20
Accesso dei Consiglieri ad atti ed uffici

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende speciali, dai consorzi, dalle istituzioni e dalle società cui partecipa il Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinanti dalla legge.

Art. 21
Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le modifiche o integrazioni del Regolamento sono approvate con la medesima procedura.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 22
Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, attribuite dalle leggi o dallo Statuto al Sindaco, agli Organi di decentramento, al Direttore generale, se nominato, al Segretario comunale e ai Funzionari responsabili dei Servizi in conformità all'art. 107 del Decreto l.vo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico ordinamento Enti locali).
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. E' di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni sono trasmesse in elenco e copia ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dal Regolamento consiliare.

Art. 23
Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori nominati dal Sindaco che non può superare le 7 unità, tra cui il Vicesindaco. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione del Sindaco e del Consiglio comunale da parte dei cittadini.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. I cittadini non Consiglieri chiamati alla carica di Assessori devono essere in possesso di specifica e qualificata competenza ed esperienza.
5. Le cause di incompatibilità e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.
Non possono far parte della Giunta: il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti e gli affini

fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

6. Gli Assessori non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
7. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco

Art. 24

Dimissioni e cessazioni di Assessori

1. Le dimissioni e la cessazione dall'ufficio di Assessori, sono comunicate al Sindaco, che provvede alla sostituzione entro 20 giorni.

Art. 25

Titolarità e competenze degli Assessori

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano per delega del Sindaco le funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici comunali e dei servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori specificatamente definiti nella delega predetta.
2. Con la delega che può essere motivatamente revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, sono attribuite tutte le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite.
3. Ciascun Assessore è tenuto a riferire periodicamente alla Giunta e alla Commissione consiliare competente nella materia delegata sullo stato di attuazione dei programmi annuali di settore.
4. Qualora nell'attribuzione delle deleghe le politiche di pari opportunità non vengano assegnate ad alcun Assessore, si intendono ricomprese nelle funzioni del Sindaco. Entrambi i sessi dovranno opportunamente essere rappresentati fra gli Assessori.

Art. 26

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che definisce l'ordine del giorno e ne dirige e coordina l'attività.
2. In assenza del Sindaco la giunta è presieduta dal Vice Sindaco
3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Sindaco o di chi in sua assenza svolge funzioni vicarie.
4. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.

5. La funzione di assistenza e di redazione del verbale e quanto altro previsto dalla legge, sono svolte dal Segretario comunale. Tale funzione in caso di assenza o impedimento di questo, sono svolte dal Vice Segretario.
6. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, il personale del Comune incaricato di funzioni dirigenziali.
7. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni.

CAPO III IL SINDACO

Art. 27 Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale secondo le disposizioni dettate dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Il Sindaco è membro del Consiglio Comunale.
2. Egli rappresenta il Comune ed è organo responsabile dell'amministrazione; e revoca i componenti della Giunta; presiede e convoca la Giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all'esecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
3. Il Sindaco, qualora ritenga che atti di competenza dei Responsabili dei Servizi siano illegittimi o che siano in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi di governo dell'ente fissati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) può, evidenziandone le incompatibilità e sentito il Segretario comunale, chiedere l'annullamento o la revoca degli atti medesimi ritornandoli ai Responsabili che li hanno emanati, i quali possono, sotto la propria responsabilità, confermare gli atti oggetto di rilievo.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
6. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti di urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
7. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni nei 45 giorni successivi alla determinazione degli indirizzi per le nomine da parte del Consiglio, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
9. Il Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, sentite le categorie interessate, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i

responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

10. Il Sindaco o persona da lui espressamente delegata rappresenta il Comune nelle Assemblee ordinarie e straordinarie nelle società partecipate dal Comune; può altresì, in rappresentanza del Comune, sottoscrivere gli atti costitutivi di associazioni deliberate dal Consiglio comunale.
11. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
12. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
13. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
14. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art.28

Rappresentanza del Comune

1. Il Sindaco è legale rappresentante del Comune.
2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio è attribuibile a ciascun Responsabile di Servizio in base a delega rilasciata dal Sindaco
3. La delega può essere di natura generale, con essa il Sindaco assegna al funzionario delegato l'esercizio della rappresentanza del Comune nell'ambito delle competenze degli uffici cui è preposto, per tutta la durata dell'incarico, in particolare per il compimento dei seguenti atti:
 - a. Rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attività di propria competenza, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - b. Stipulazione di convenzioni tra Comune e altri Enti per lo svolgimento di funzioni e servizi in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo del Comune.
4. Nel caso di atti od omissioni in contestazione su attribuzioni di competenza degli organi elettivi, la decisione a resistere in giudizio è riservata alla Giunta.

Art. 29

Attribuzioni del Sindaco nei Servizi di competenza Statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a. Alla tenuta dei registri di Stato Civile e di Popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di Leva Militare e di Statistica;

- b. Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
 - c. Allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla Legge;
 - d. Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto
2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto ove occorra l'assistenza della forza pubblica
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti dell'amministrazione interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2. è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'Ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art.30

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche approvate dalla Giunta relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il suo mandato.
2. La delibera relativa è depositata presso la Segreteria per 15 giorni, durante i quali ciascun Consigliere ha diritto d'intervenire proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale, nella prima seduta utile, esamina e pone in votazione sia gli emendamenti sui quali il Sindaco si è espresso in modo favorevole, sia l'intero documento contenente le linee programmatiche del Sindaco.
4. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio.

Art. 31

Attribuzioni di controllo

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di controllo acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, e le società per azioni, appartenenti all'Ente, nonché presso le società partecipate, tramite i rappresentanti legale delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta; di tali azioni il Sindaco informa il Consiglio comunale.

Art. 32
Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco scelto fra gli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo e nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
4. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, esercita tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 33
Partecipazione e decentramento

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politica e amministrativa dell'Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità efficienza economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Per la più diretta espressione delle esigenze delle varie frazioni del territorio vengono istituite le Consulte di Frazione e la Consulta generale delle Frazioni quali organismi di partecipazione e di consultazione.
4. La Giunta comunale può promuovere e istituire le Consulte di settore con funzioni consultive nelle materie di loro interesse.
5. Le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo sono definite dallo Statuto.

Art.34
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Le modalità e i tempi di elezione, il funzionamento ed i compiti del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 35 Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e promuove le libere forme associative (in seguito definite Associazioni) presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, istituisce un registro delle Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia dello statuto, comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante e presenti una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno..
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

Art. 36 Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna Associazione ha diritto per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati relativi agli argomenti di proprio interesse di cui è in possesso l'Amministrazione nel rispetto delle leggi e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle Associazioni devono essere precedute possibilmente dall'acquisizione di pareri espressi dalle stesse.
3. I pareri delle Associazioni devono pervenire al Comune nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 37 Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici e degli organismi sindacali, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi del Comune è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.
4. Le Associazioni di Volontariato inserite nell'apposito Albo Regionale, possono, in casi specifici, contribuire in collaborazione con il Comune alla gestione dei Servizi; l'erogazione

dei contributi e le modalità delle collaborazioni verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dal Comune devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 38 **Volontariato**

1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle Organizzazioni di volontariato al conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppa l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi, privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile.
2. La Giunta comunale può promuovere la Consulta del volontariato che potrà esprimere il proprio parere sui bilanci e programmi dell'ente nei settori di proprio interesse e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

CAPO I UFFICI

Art. 39 Principi Generali

1. Il Comune disciplina la propria azione amministrativa in conformità ai seguenti principi generali:
 - a. La distinzione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici di governo e la responsabilità di gestione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti, spettante ai funzionari responsabili dei servizi;
 - b. La individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei livelli di autonomia del personale tutto e, in particolare, dei funzionari Responsabili dei Servizi e del Direttore Generale, se nominato;
 - c. La valorizzazione delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti pari opportunità e crescita professionale attraverso adeguate politiche di sviluppo e di formazione professionale;
 - d. La piena trasparenza dell'azione amministrativa, la semplificazione delle procedure, il miglioramento della qualità dei servizi erogati, l'accesso dei cittadini ai documenti e la partecipazione all'attività amministrativa;
 - e. La flessibilità della struttura organizzativa, in ragione delle funzioni e dei programmi del Comune;
 - f. La valorizzazione della collegialità come strumento di coordinamento operativo dell'attività degli uffici comunali;
 - g. Il coinvolgimento e la partecipazione del personale, secondo il principio della democrazia organizzativa, all'esame dell'organizzazione e della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi erogati alla collettività.

2. Il Comune garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività.

Art. 40 Organizzazione degli uffici

1. Il Comune provvede annualmente alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata da apposito Regolamento.

3. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire più elevati livelli di produttività.
4. A tali fini la struttura è organizzata in servizi organici di intervento. I risultati del lavoro del quale il personale è responsabile è assicurato attuando la massima flessibilità delle strutture organizzative e della gestione delle risorse umane.
5. Nell'attuazione di tali criteri e principi i Responsabili di Servizio assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse assegnate con criteri di razionalità ed economicità.
6. Il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Comunale sovrintende alle funzioni dei Funzionari Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività.

CAPO II PERSONALE DIRETTIVO

Art. 41 Direttore generale

1. Il Sindaco, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15mila abitanti, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. In tal caso, il Direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Quando non risulti stipulata la convenzione previste dal comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art.42 Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza
3. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione, nonché la proposta di Piano Esecutivo di Gestione. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili dei Servizi e ad eccezione del Segretario Comunale.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettore del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 43 Responsabili dei Servizi

1. Il Sindaco attribuisce annualmente gli incarichi di Responsabile di Servizio, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di professionalità, attitudine ed esperienza, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco. Gli incarichi sono revocati, con provvedimento motivato, in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

2. Spetta ai Responsabili dei Servizi la direzione dei servizi e degli uffici secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico e amministrativo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili dei Servizi, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Nell'ambito della delega loro conferita dal Sindaco ai sensi dell'art. 28 del presente Statuto, è altresì compito dei Responsabili dei Servizi, per gli atti e le attività di propria competenza, disporre la resistenza in giudizio e promuovere le azioni legali a tutela dell'Amministrazione adottando allo scopo apposita motivata determinazione. In materia di contenzioso tributario la motivata determinazione è sostituita dall'atto motivato di costituzione in giudizio e/o promozione dell'azione legale dinanzi alle Commissioni Tributarie, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti. Non occorre determinazione preventiva per la costituzione e resistenza in giudizio nel contenzioso relativo a violazione del codice della strada e a violazione di norme regolamentari, per la cui definizione la rappresentanza dell'Amministrazione sia stata delegata a funzionari del Corpo di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 23 della Legge 24/11/1981 n° 689.
4. I Responsabili dei Servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza e dei risultati della gestione dei servizi e degli uffici posti sotto la loro direzione. Esercitano con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture alle quali sono preposti, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e dei servizi.
5. Spettano ai Responsabili dei Servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune e non rientranti tra le funzioni del Segretario o, se nominato, del Direttore Generale.
6. Sono attribuiti ai Responsabili dei Servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai competenti organi di governo, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti del Comune:
 - a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b. la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - c. la stipulazione dei contratti;
 - d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.
 - e. gli atti di amministrazione e di gestione del personale
 - f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,

legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

- i. gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
7. Le attribuzioni dei responsabili dei servizi possono essere delegate espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
 8. In caso di assenza o impedimento i Responsabili dei servizi possono essere sostituiti nelle funzioni loro attribuite, previa delega rilasciata al personale ad essi sottoposto e nel rispetto del Contratto Collettivo nazionale di lavoro, rimanendo comunque completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
 9. Il Sindaco può delegare ai responsabili di servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
 10. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
 11. I soggetti di cui al precedente comma 10, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 44

Uffici di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti del Comune o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del D.Lgs n. 504/92 e successive modificazioni.
2. Al personale assunto nei termini di cui al precedente comma si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al precedente comma il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 45

Conferenza dei Responsabili dei Servizi

1. La Conferenza dei Responsabili dei Servizi è costituita dal Direttore generale, se nominato, o dal Segretario comunale e dai Responsabili dei Servizi.

2. La Conferenza è convocata dal Direttore generale, se nominato, o dal Segretario Comunale anche su richiesta del Sindaco ed è presieduta dal Direttore generale o dal Segretario Comunale.
3. Nell'ambito del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione, la conferenza svolge compiti di collaborazione con la Giunta e con il Consiglio comunale; ha compiti propositivi, di indirizzo, consultivi, istruttori, organizzativi ed attuativi nel rispetto delle competenze previste dalla normativa di legge e dallo Statuto per gli organi elettivi.

Art. 46 **Collaborazioni esterne**

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, il Regolamento dei servizi e degli uffici può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione che di norma non eseguono la loro opera all'interno della sede comunale, devono stabilirne:
 - la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del mandato elettivo del Sindaco;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto.

Art. 47 **Assunzione di personale esterno**

1. La copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del Comune, contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica del Comune.
4. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.
5. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle

condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

6. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Art. 48 **Regolamenti**

1. Il Regolamento del personale disciplina l'intera materia avente per oggetto il personale dipendente, tenendo presenti quelle che sono le discipline legislative in materia e quanto discende dai contratti di categoria.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore generale, se nominato, e gli organi amministrativi.
3. Con il regolamento di contabilità il Comune applica i principi stabiliti dal D.Lgs. 18/8/2000 n° 267. Il regolamento assicura la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi e stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti d'amministrazioni preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile in armonia con il predetto Testo Unico e le altre leggi vigenti.
4. I Regolamenti sono approvati dalla Giunta nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale.

CAPO III SEGRETARIO COMUNALE

Art. 49 Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, per un periodo pari a quello del mandato amministrativo del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario. Il Segretario è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo.
2. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre i 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.
3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione di leggi, dello Statuto Comunale, di regolamenti e dei doveri d'ufficio.

Art. 50 Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale assicura assistenza giuridico-amministrativa agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività salvo quando sia nominato il direttore generale.
3. Svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, e in particolare:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e di Giunta e ne redige i verbali avvalendosi degli uffici e del personale del Comune;
 - b. partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne al Comune e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
 - c. roga i contratti nei quali il Comune è parte e autentica le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - d. presiede di norma le Commissioni di concorso a posti di qualifica più elevata Cat. D;
 - e. esercita ogni altra funzioni attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni di cui all'art. 40 c.1 del presente Statuto e in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

5. Il rapporto di lavoro del Segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del d. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi può prevedere la figura del Vice Segretario; in tal caso, l'incarico è affidato per nomina del Sindaco ed è soggetto a revoca. L'incarico decade con la scadenza del mandato del Sindaco.

CAPO IV RESPONSABILITA'

Art. 51 Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori, il Segretario comunale, il Direttore generale, se nominato, e i dipendenti tutti sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.
2. La responsabilità della struttura amministrativa è regolata dal D. Lgs. 30/7/99 n.286 e successive modificazioni e integrazioni emanate a norma dell'art.11 della L. 15/3/97, n.59, contestualmente a quanto previsto in appositi regolamenti sull'istituzione del nucleo di valutazione e di controllo interno.
3. Gli obblighi di legge per la denuncia di eventuali fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, competono ai soggetti indicati nel succitato Decreto legislativo.

Art. 52 Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore, se previsto, i Responsabili dei Servizi e i dipendenti comunali tutti, che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore, se previsto, del Responsabile del servizio o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore, il Segretario, il Direttore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento
4. Qualora la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 53 Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca negli incarichi attribuiti ai detti soggetti devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

**TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'**

**CAPO I
ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE**

**Art. 54
Ordinamento**

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge che lo coordina con la Finanza Statale e quella regionale.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con il conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

**Art. 55
La disciplina finanziaria**

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano disponibili per realizzarla.
2. La finanza del Comune è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate.
3. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base ai criteri obiettivi che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio economiche, nonché in base a una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.
4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
5. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune, con delibera della Giunta, istituisce, sopprime, regola le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, determinando per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.

**Art. 56
Amministrazione dei beni comunali**

1. Apposito ufficio comunale cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni tre anni.
2. I beni patrimoniali comunali, non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali possono

essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta.

Art. 57

Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veracità e pareggio finanziario e pubblicità.
3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Toscana e dagli allegati previsti dalla legge.
4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.
6. Sulla base del bilancio di previsione annuale la giunta definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi.
7. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi ai Responsabili del Servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 58

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La proposta è messa a disposizione dei componenti del Consiglio prime dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a 20 giorni, stabilito dal Regolamento
4. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 59
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali ;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Responsabile del servizio interessato.
5. Secondo la disciplina di cui all'apposito regolamento, il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

Art. 60
Controlli interni

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:
 - Garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - Verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - Valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dal Comune anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, il Comune può istituire uffici unici con altri comuni, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 61
Organo di revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
 - b) uno tra gli iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti all'Albo dei Ragionieri.
2. Per i Revisori dei conti valgono le incompatibilità previste al primo comma dell'art.2399 Codice Civile, nonché le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per l'elezione a Consigliere comunale. Non possono inoltre esercitare le funzioni di revisori: i componenti degli organi del Comune e coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina; i membri dell'organo regionale di controllo; il Segretario e i dipendenti del Comune; i dipendenti della Regione, della Provincia, della Città Metropolitana e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Art.62
Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera.
2. I revisori sono rieleggibili per una sola volta.
3. Ove nei Collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.
4. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dalle disposizioni di legge.
5. Il revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato e sul regolare funzionamento del Collegio.
6. Le dimissioni da componenti del Collegio devono essere comunicate a mezzo raccomandata al Sindaco e agli altri membri del Collegio. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo un revisore, il Sindaco deve portare la reintegrazione del Collegio all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale successivo e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla notizia. Il Consiglio comunale dovrà deliberare la reintegrazione entro ulteriori 30 giorni.

Art. 63
Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 - a. attività di collaborazione con il Consiglio comunale secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
 - b. pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite al Consiglio comunale tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. Il Consiglio comunale è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
 - c. vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - d. relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla Giunta. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e. referto al Consiglio comunale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f. verifiche di cassa.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può partecipare all'assemblea del Consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee del Consiglio e, ove richiesto, alle riunioni della Giunta. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
 - a. da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi del Comune;
 - b. da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

4. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e

controlli individuali.

5. L'organo di revisione esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni di cui all'art.73 dello Statuto.
6. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la dirigenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

Art. 64 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella Legge 8 gennaio 1979, n. 3.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della Legge 8.6.90 n. 142, nonché da apposita convenzione.

Art. 65 Controllo economico della gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buono andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Comune, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica definita dal regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi
4. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli Amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché quest'ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono

responsabili.

5. La Giunta, in base all'osservazione di cui al comma precedente, redige per il consiglio, nei 30 giorni successivi, la situazione generale aggiornata sull'esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
6. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta nei modi e nei termini di cui all'art. 1 bis del D.L. 1 luglio 1986, n°318 convertito nella Legge 9 Agosto 1986 n° 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VI
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 66
Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) cura la raccolta e l'aggiornamento costante delle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e ne garantisce la facile conoscenza a tutti gli interessati; assicura la pubblicizzazione dei servizi resi dall'Amministrazione e la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti della struttura pubblica.
3. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
4. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 67

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi già in atto.
4. La Commissione consiliare di Bilancio riferisce al Consiglio comunale sull'andamento economico-finanziario delle società erogatrici di servizi partecipate dal Comune.

Art. 68

Forme di Gestione dei Servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda.
 - b. in concessione a terzi quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale
 - e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art.69

Concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può scegliere di affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini – utenti, la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica in conformità a quanto previsto dalla legge.

Art. 70 **Aziende speciali**

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, è di preferenza effettuata a mezzo di Aziende speciali che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le Aziende speciali sono enti strumentali del Comune dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale e imprenditoriale e di proprio statuto.
3. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle Aziende speciali e ne approva lo statuto e il regolamento.
4. Le Aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. I servizi di competenza delle Aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 71 **Struttura delle Aziende speciali**

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplinano la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle Aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi comprese i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali, esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvata dal Consiglio comunale.

Art. 72

Società per azioni con partecipazione minoritaria

1. Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione delle infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino ai sensi della vigente legge statale e regionale nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Il Comune provvede alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo della società deve prevedere l'obbligo del Comune di nominare uno o più amministratori e Sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
2. La Costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria del Comune è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.L. 31/1/1995 n° 26, convertito con modificazioni, dalla Legge 29/3/1995 n° 95 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per la realizzazione di opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello in entrata in funzione dell'opera il Comune potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla Società di cui al presente articolo.
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7 commi 1-2 della Legge 30/7/1990 n° 218 e successive modifiche.

Art.73

Istituzioni

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune prive di personalità giuridica ma dotata di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alla finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe, per la fruizione

dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sull'operato.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo delle istituzioni.

Art. 74

Società per azioni o a Responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale promuove la costituzione di Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati. Il Consiglio può deliberare la partecipazione a società già esistenti costituite con le finalità e secondo le modalità di cui alle leggi vigenti.
2. Per la gestione dei servizi di cui al comma precedente, possono essere costituite anche società a responsabilità limitata anche a prevalente capitale privato, purché, in tal caso, la quota partecipativo non scenda al di sotto del 20%.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle Società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della Società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
8. I rapporti tra il Comune e le Società per azioni o a responsabilità limitata in merito alla gestione dei servizi comunali sono regolati da appositi contratti di esercizio.

Art. 75
Convenzioni tra Enti

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazione statali, altri Enti pubblici al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitale e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. La convenzione può prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
6. Qualora lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, promuovono forme di convenzione obbligatoria tra comuni e province, il Sindaco dovrà darne comunicazione al Consiglio comunale per i necessari provvedimenti.

Art. 76
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. In applicazione all'art. 43 della Legge 27/12/1997 n° 440, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestanti, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni, con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 77
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Consorzi con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a. la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili, prevede la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e definisce i rapporti finanziari ed i reciproci

- obblighi e garanzie tra gli enti consociati;
- b. lo statuto del Consorzio che, in conformità alla convenzione, disciplina l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
 3. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio, al quale partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali, anche enti diversi da comuni e provincia, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
 4. L'assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
 5. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.
 6. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati .

Art. 78 **Unioni di Comuni**

1. Allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza, il Comune può promuovere o partecipare a unioni di Comuni.
2. Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da uno o più Comuni di norma contermini.
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzioni e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
4. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5. L'unione a potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
6. Alle unioni i comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni, il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essi affidate.

Art. 79
Accordi di Programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze di soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni agli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
6. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto o indiretto, della comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

**TITOLO VII
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

**CAPO I
DECENTRAMENTO**

Art. 80

Articolazione territoriale e organi di rappresentanza

1. Il Comune individua la presenza nel proprio territorio delle seguenti frazioni che sono delimitate come da allegata pianta topografica:
 - a. Greve in Chianti - Greti - Montefioralle
 - b. Strada in Chianti - Chiocchio - Cintoia Bassa
 - c. Panzano in Chianti - Lamole
 - d. San Polo in Chianti - Poggio alla Croce
 - e. Lucolena in Chianti - Dudda - La Panca
 - f. Passo dei Pecorai - Ferrone.
2. Per la più diretta espressione delle diverse frazioni, vengono istituite le Consulte di Frazione quali organismi di partecipazione e di consultazione entro un anno dall'insediamento del Consiglio comunale..
3. Attraverso le Consulte di Frazione il Comune intende riconoscere, valorizzare e promuovere le peculiarità del territorio comunale per lo sviluppo della società.
4. La Consulta esprime i pareri non vincolanti richiesti dall'Amministrazione comunale e formula proposte al fine di un miglioramento dei servizi nella frazione. Coordina d'intesa e in collaborazione con l'Amministrazione comunale le attività di promozione economica e turistica, ricreative e culturali della frazione e collabora alla gestione dei Centri civici. Può convocare pubbliche assemblee nelle frazioni per affrontare e discutere i problemi più rilevanti.
5. La Consulta può chiedere al Sindaco di essere ascoltata in Consiglio comunale quando ciò si renda necessario per l'importanza e la particolarità di decisioni che riguardano la frazione.
6. Le Consulta sono composte dal seguente numero di rappresentanti:
 - a. Greve in Chianti n° 3 – Greti n°1 – Montefioralle n° 1
 - b. Strada in Chianti n° 3 – Chiocchio n° 2 – Cintoia Bassa n° 1
 - c. Panzano in Chianti n° 3 – Lamole n° 1
 - d. San Polo in Chianti n° 3 – Poggio alla Croce n° 1
 - e. Lucolena in Chianti n° 2 – Dudda n° 1 – La Panca n° 1
 - f. Passo dei Pecorai n° 2 – Ferrone n° 2
7. I rappresentanti delle Frazioni sono eletti con votazioni a scrutinio segreto nel corso di assemblee pubbliche appositamente convocate dall'amministrazione comunale sulla base di candidature espresse in apertura di assemblea.
8. La possibilità di votare e di essere eletti è riconosciuta a tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il 16mo anno di età e siano residenti nella frazione.

Non possono essere eletti:

- a. i Consiglieri, gli Assessori comunali e i dipendenti del Comune;
- b. coloro che ricoprono altre cariche in aziende e istituzioni del Comune.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'apposito regolamento.

- 9. I rappresentanti eletti nelle frazioni nominano al proprio interno il responsabile di Consulta che ha il compito di convocare la Consulta e di tenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale.
- 10. Il Sindaco prende atto degli eletti e li conferma.
- 11. I componenti della Consulta di Frazione restano in carica per la durata del mandato elettivo del Sindaco e, comunque, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti.
- 12. I cittadini chiamati a far parte delle Consulte esercitano le proprie funzioni gratuitamente nell'interesse esclusivo delle frazioni e dell'intera comunità grevigiana, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di incarichi speciali.
- 13. Quale organismo territoriale di consultazione e di programmazione viene istituita la Consulta generale delle Frazioni alla quale partecipano i rappresentanti eletti in ciascuna frazione. La Consulta discute dei problemi delle frazioni tenendo presente la situazione generale.
- 14. La Consulta generale è convocata dal Sindaco che la presiede. Viene convocata per la prima volta entro 60 giorni dall'elezione delle Consulte di Frazione e, successivamente, almeno una volta l'anno.

Art. 81

Decentramento delle funzioni e dei servizi comunali

- 1. Il Comune favorisce il decentramento delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito del territorio con la costituzione di uffici decentrati.

CAPO II PARTECIPAZIONE

Art. 82 Partecipazione dei cittadini

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, l'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte.
2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale favorisce:
 - a. le assemblee e le consultazioni di frazione sulle principali questioni locali collaborando fattivamente con le Consulte di Frazione;
 - b. l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
3. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
4. Ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n.203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, l'Amministrazione comunale promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
5. Al fine di favorire l'espressione democratica dei cittadini nella scelta dei candidati per le elezioni amministrative comunali, l'Amministrazione mette a disposizione dei raggruppamenti ufficialmente costituiti proprie sedi anche per l'indizione di elezioni primarie. Le condizioni e le modalità d'uso saranno definite da apposito Regolamento

Art. 83 Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscano nei principi della Costituzione, che ne facciano richiesta, le sedi di proprietà o in uso al Comune, ad esclusione delle iniziative che rivestano carattere privato. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie.
3. L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, a livello generale e di frazione, per la formazione di comitati e commissioni, per dibattere problemi, per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
4. Le assemblee nelle frazioni sono convocate d'intesa con le Consulte di Frazione.

Art.84 Consultazioni

1. Gli Organi di governo del Comune promuovano, di loro iniziativa o a richiesta degli organismi di cui agli articoli 80 e 85 del presente Statuto, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, consultazioni preventive allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Consultazioni degli interessati devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio comunale che ne fanno esplicita menzione nelle relative deliberazioni.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 85 **Consulte di settore**

1. La Giunta comunale può promuovere la costituzione di Consulte di Settore, ove siano rappresentati libere associazioni, organizzazioni sindacali, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, enti, istituzioni, nonché singoli cittadini che abbiano competenza nelle materie di interesse delle Consulte.
2. Le Consulte sono coordinate dagli Assessori competenti ed interessano i seguenti settori di attività:
 - Scuola e Formazione, Cultura
 - Economia, Lavoro, Turismo, Sport
 - Politiche Socio-sanitarie e Associazionismo
 - Territorio e Ambiente
3. Le Consulte esercitano funzioni consultive nei confronti della Giunta e del Consiglio comunale, in particolare nella fase di predisposizione di provvedimenti che attengono alle materie di loro interesse.

Art. 86 **Istanze, petizioni, proposte**

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le istanze riguardano specifici aspetti dell'attività amministrativa e possono essere sottoscritte da uno o più cittadini.
3. Le petizioni sono volte a sollecitare l'intervento degli organi dell'Amministrazione su questioni di interesse collettivo e debbono essere sottoscritte da non meno di 100 elettori.
4. Le proposte sono volte all'adozione di atti di competenza dell'Amministrazione comunale e debbono essere sottoscritte da non meno di 100 elettori.

5. La raccolta di adesioni di cui ai commi precedenti può avvenire senza formalità, in calce al testo dell'istanza, della petizione o della proposta.
6. Le risposte dell'Amministrazione alle richieste dei cittadini dovranno essere comunicate entro 30 giorni, con contestuale comunicazione anche al Consiglio comunale.

Art. 87 **Referendum consultivo**

1. Al fine di consentire ai cittadini residenti nel Comune di esprimere assenso o dissenso sulle materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione di quelle indicate nel comma 2 del presente articolo, è ammessa l'indizione di referendum consultivi.
2. Non possono formare oggetto di consultazioni referendarie le seguenti materie:
 - a. tributi locali e tariffe dei servizi;
 - b. attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c. statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli uffici comunali;
 - d. piano urbanistico strutturale e regolamento urbanistico edilizio;
 - e. bilancio e contabilità;
 - f. designazione e nomine, sospensioni, revoche e decadenze;
 - g. gestione del personale;
 - h. provvedimenti specifici in materia di circolazione stradale e di polizia;
 - i. atti emanati dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo;
 - j. costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico;
 - k. materie ed oggetti già sottoposti a referendum nell'ultimo quinquennio.
3. Non sono comunque ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone, discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua o religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.
4. La richiesta di indizione di referendum deve essere formulata, a pena di inammissibilità, non prima di trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento oggetto del referendum.
5. La richiesta di indizione del referendum può essere formulata:
 - a. dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - b. da almeno il 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
6. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.
7. L'ammissibilità del referendum di iniziativa popolare è verificata da una apposita Commissione tecnica composta dal Segretario comunale e da due dipendenti del Comune designati dal Segretario.
8. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
9. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali,

comunali e circoscrizionali. Nel corso dell'anno potrà essere indetta una sola consultazione referendaria.

10. Per la validità del referendum è richiesta la partecipazione al voto di un terzo più uno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
11. L'efficacia dell'atto per il quale è stato indetto il referendum è sospesa in pendenza del referendum.
12. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.
13. Le modalità di richiesta, ammissibilità, indizione, svolgimento e validità delle consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
14. L'esito del referendum è sottoposto dal Sindaco all'esame del Consiglio comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati.
15. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
16. L'onere finanziario derivante dalle spese per l'espletamento della consultazione referendaria è coperto con mezzi ordinari di bilancio.

Art. 88

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorso promossi dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della Legge 8/7/1986, n°349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate a favore o a carico delle associazioni.

Art. 89

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 90
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Il Regolamento per il diritto di accesso e di informazione dei cittadini assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione dei servizi e degli uffici, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto ai cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.
2. In caso di diniego o differimento all'accesso di cui ai commi precedenti, il cittadino, a norma dell'art. 25 comma 4 della Legge 241/90 per quanto modificata dalla Legge di semplificazione per l'anno 1999 n. 340/2000 può presentare istanza entro 30 giorni al difensore civico, in alternativa al TAR, tendente ad accertare l'illegittimità del diniego o del differimento. Il Difensore Civico trasmette l'istanza ricevuta all'Amministrazione, la quale può ribadire la sua precedente disposizione con provvedimento confermativo motivato da emettere entro 30 giorni; nel caso in cui l'Amministrazione non emani il provvedimento confermativo, l'accesso si intende comunque consentito.

Art. 91
Procedimento amministrativo

1. Chiunque sia titolare di interessi pubblici o privati che possano in qualunque modo essere pregiudicati da un provvedimento amministrativo, ha diritto di intervenire nel procedimento di formazione del medesimo.
2. Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso la comunicazione ai soggetti che per legge devono intervenire ed ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.
3. Nel Regolamento di cui all'art. 86 del presente Statuto sono disciplinati i criteri generali per lo sviluppo del procedimento, le modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati, i termini.
4. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie, documenti, proposte, anche di modifica, di atti in corso. L'Amministrazione è tenuta a valutare tali produzioni e a rispondere motivando, laddove esse siano pertinenti al procedimento.
5. Ai soggetti titolari del diritto alla comunicazione dell'avvio del procedimento, è riconosciuto il diritto ad essere ascoltati, anche a mezzo di loro rappresentanti, dal responsabile del procedimento. Le modalità per l'attuazione del diritto di audizione, sono disciplinate dal Regolamento di cui all'art.86 dello Statuto.

CAPO III IL DIFENSORE CIVICO

Art. 92 Difensore civico

1. E' prevista l'istituzione del Difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale.
2. Nel caso di accordo con gli altri Comuni del Chianti Fiorentino potrà essere prevista l'istituzione di un Difensore civico comprensoriale.
3. Il Difensore civico dovrà: essere in possesso dei requisiti, previsti dalla Legge, per essere eletti consiglieri comunali; non trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge per essere eletti alla carica di Consigliere comunale; essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di provata competenza ed esperienza in discipline giuridico – amministrative.
4. Il Difensore civico esercita l'attività in piena libertà ed indipendenza.

Art. 93 Nomina

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei componenti il Consiglio comunale.
2. Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, continuando ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
3. Nel caso di dimissioni o di vacanza dalla carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima seduta successiva all'evento.

Art. 94 Decadenza

1. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità, previsti dalla legge, a ricoprire la carica di Consigliere Comunale e/o per la perdita dei requisiti previsti dal presente statuto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
2. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempimento di doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, adottata con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
3. Il Difensore civico cessato dalla carica continua ad esercitare l'incarico a lui attribuito fino alla nomina del successore.

Art. 95
Ambiti di intervento

1. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi denunciati da cittadini, da enti, società, associazioni che abbiano rapporti con l'Amministrazione comunale, il Difensore civico interviene presso la stessa, nonché presso aziende speciali, istituzioni da essa dipendente, società di capitali di cui detenga quote, chiedendo che gli eventuali procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano emanati nei tempi previsti dalle disposizioni regolamentari sui singoli procedimenti.
2. Il Difensore civico può intervenire altresì di propria autonoma iniziativa.
3. I Consiglieri comunali non possono proporre istanze al Difensore Civico.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni e per accertare lo stato dei fatti prospettato da cittadini ed utenti, il Difensore civico può accedere agli uffici comunali ed ottenere copia di atti o documenti senza il limite del segreto d'ufficio.
5. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.
6. Nella tutela del diritto di accesso e di informazione dei cittadini di cui all'art. 90 del presente Statuto, in caso di diniego e differimento all'accesso il Difensore Civico riceve le istanze dei cittadini tendenti ad accertarne la legittimità.
7. Le delibere della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo del Difensore civico, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando 1/5 dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro 10 gg dall'affissione all'albo pretorio, quando le delibere stesse riguardano:
 - a. Appalti affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b. Dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c. Assunzioni del personale.
8. Il difensore civico se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Comune entro 15gg dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se il Comune non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 96
Obbligo di risposta

1. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del Difensore civico, anche se non accolta, impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei Responsabili dei servizi ed uffici entro trenta giorni dal ricevimento.
2. In caso di mancata risposta entro il termine di cui sopra, ferme le responsabilità del soggetto obbligato, il Difensore civico investirà del problema il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario comunale, unitamente al Sindaco, i quali dovranno assicurare l'evasione della richiesta.

Art. 97
Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente al fine di riferire su aspetti generali della propria attività nonché delle altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sulla sua attività.
3. Il Difensore civico può inviare relazioni al Consiglio comunale su questioni specifiche.
4. Il Difensore civico sottopone ogni anno al Consiglio comunale, entro il 31 gennaio, una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni regolamentari o amministrative e di modifica dell'iter procedurale con l'intento di evitare i ritardi e le disfunzioni che lo stesso ha rilevato in rapporto alla sua attività.

Art. 98
Trattamento economico

1. Al Difensore civico vengono assegnati gli strumenti ed i mezzi necessari per l'espletamento dei propri compiti.
2. Il trattamento economico del Difensore civico viene stabilito dalla Giunta comunale e non può essere superiore a quanto stabilito dalla legislazione vigente per gli Assessori. Allo stesso saranno rimborsate le spese vive documentate per l'esercizio del mandato.

**TITOLO VIII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

**CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE**

Art. 99

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I°
LO STATUTO E I REGOLAMENTI

Art. 100
Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 8.6.90, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni..
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, salvo quelle inderogabilmente imposte da nuove leggi.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata se non sia trascorso almeno un anno dalla reiezione dell'iniziativa.

Art. 101
Adozione dei Regolamenti

1. Il Regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
3. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili con lo stesso.

Art. 102
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al

precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione nell'albo pretorio.
4. Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.